

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 25 marzo 2016



AVVOCATI/CNF

Italia Oggi 25/03/16 P. 28 L'avvocatura non fa sconti al Consiglio nazionale Gabriele Ventura 1

PERITI INDUSTRIALI

Italia Oggi 25/03/16 P. 36 Una laurea professionalizzante 2

ANAC

Italia Oggi 25/03/16 P. 39 L'ex controllore pubblico non gareggia per l'appalto 3

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Italia Oggi 25/03/16 P. 33 Sabatini-ter in rampa di lancio Cinzia De Stefanis 4

CONDOMINIO

Italia Oggi 25/03/16 P. 31 Lavori verdi, paga l'impresa Valerio Stroppa 6

DURC

Italia Oggi 25/03/16 P. 34 Nuova modulistica per il Durc telematico Carla De Lellis 8

IDENTITÀ DIGITALE

Italia Oggi 25/03/16 P. 29 Spid, per diventare identity provider non serve un capitale minimo 9

ITALIA SICURA

Italia Oggi 25/03/16 P. 29 Decoro delle scuole, ecco 64 mln ? Alessandra Ricciardi 10


PROGETTAZIONE INTERNA

Italia Oggi 25/03/16 P. 37 Manutenzione, niente incentivi ai progettisti Antonio G. Paladino 11

L'avvocatura non fa sconti al Consiglio nazionale

Un brutto colpo per tutta l'avvocatura. Sono duri i toni delle associazioni più rappresentative nei confronti del Consiglio nazionale forense, all'indomani della sentenza del Consiglio di stato, depositata lo scorso 22 marzo, che ha confermato la sanzione di oltre 900 mila euro comminata dall'Antitrust al Cnf. Secondo il presidente dei giovani avvocati dell'Aiga, Michele Vaira, «il tema della rappresentanza dell'avvocatura è tema non più rinviabile e prova ne sono le decisioni pervenute sia dall'Agcm sia dal Cds, tutte sanzionatrici dei provvedimenti assunti dal Cnf sui temi della libertà di informazione dei professionisti e di un'effettiva loro libera concorrenza, questi ultimi espressione, di interpretazioni e valutazioni politiche che, come tali, devono essere assunte da un organismo che sia realmente e fortemente espressione della base dell'avvocatura». Secondo il segretario generale dell'Anf, Luigi Pansini, la recente sanzione dell'Antitrust e la decisione del Cds «sono colpi durissimi che evidenziano una miope posizione conservatrice volta a limitare l'autonomia degli avvocati rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato e nella professione». «Dispiace constatarlo», continua Pansini, «ma il combinato disposto di queste sanzioni milionarie, l'ingente capitale messo a disposizione per il progetto, molto criticato dalla categoria, di un giornale dell'avvocatura, e il sistema di gettoni e rimborsi che il Cnf si è auto assegnato, segnano sempre più una distanza tra gli avvocati italiani e il suo organismo di rappresentanza istituzionale ed evidenziano più che mai la necessità di una riforma per legge del Cnf». A parere del presidente Anai, Maurizio De Tilla, la decisione del Consiglio di stato è «errata» perché «non tiene in alcuna considerazione la totale estraneità dell'avvocatura alla normativa della concorrenza. Su questo punto la Comunità europea si è più volte pronunciata ribadendo la funzione sociale e costituzionale degli avvocati. Si ravvisa ora la necessità di adire la Corte dei diritti dell'uomo per una sanzione ingiustificata ed estremamente esagerata».

Gabriele Ventura



La proposta dei Cnpi e dei rettori per soddisfare le future esigenze di mercato

Una laurea professionalizzante Tre anni ad hoc per formare le figure tecniche di I livello

Da qui al 2025 nuove opportunità occupazionali per oltre 2 milioni di profili tecnici intermedi. Ed è proprio in Italia, secondo l'ultimo dossier elaborato dal Centro Studi Opificium-Cnpi, dopo Germania (quasi 3 milioni di tecnici) e Francia (2,2milioni) dove si concentreranno le maggiori opportunità occupazionali per le figure tecniche.

Le competenze che non si trovano. È naturale quindi che alla richiesta di competenze tecniche sempre più specializzate, farà da sponda anche un innalzamento del livello formativo, che però in Italia non trova un adeguato riscontro. Basti pensare che secondo l'indagine sulle previsioni di assunzione delle imprese italiane realizzata da Unioncamere-Exclesior, tra 2011 e 2015, la quota di laureati richiesti per profili tecnici è passata dal 42 al 50%. Molti di questi cosiddetti introvabili. La ragione? Una delle colpe (ma non solo) è imputata alla mancanza di un canale formativo adeguato, anche perché a più di 15 anni dalla sua introduzione, la laurea triennale continua ad essere identificata solo come il primo tassello del percorso quinquennale, venendo meno all'obiettivo iniziale di creare un percorso universitario professionalizzante. Basti pensare che la quota di laureati in ingegneria che al completa-

mento della triennale decide di proseguire gli studi è salita dall'80,8% del 2004 all'87,5% del 2014.

Il percorso professionalizzante. Come rispondere quindi a questa criticità? Secondo i periti industriali, ma anche per il mondo accademico (Cruì, Cun) e delle istituzioni (Miur) che sul punto si sono confrontati in occasione del convegno «Università a misura di professione» organizzato dal Cnpi lo scorso 17 marzo, la risposta è semplice: costituire un percorso di laurea professionalizzante cucita, appunto, a misura di quel tecnico di I livello tanto richiesto



dal mercato. Un percorso che, sempre secondo i dati contenuti nel rapporto, potrebbe avere diverse conseguenze positive. Innanzitutto innalzare la quota di laureati, soprattutto tra i giovani. In Italia, infatti, solo il 22% dei giovani compresi tra i 30 e 34 anni ha conseguito un titolo di studio universitario, contro una media europea del 39%. Tale ritardo è da attribuire all'assenza di un canale terziario professionalizzato: solo 1 giovane su 100 ha conseguito questo tipo di titolo, rispetto al 9% della media europea. In secondo luogo ridurre la dispersione. A sei anni dall'immatricolazione in un corso di laurea triennale di ingegneria, il 29% ha abbandonato gli studi, il 50% si è laureato, mentre il 21% risulta ancora iscritto. E infine arginare il fenomeno dei neet: a un anno dal conseguimento del titolo non studia e non lavora il 24% dei diplomati degli istituti tecnici, contro il 17% del totale dei diplomati e il 4,8% di chi ha seguito il liceo. Non solo perché dal 2001 ad oggi, il numero di immatricolati provenienti dagli istituti tecnici è diminuito del 52,9%, con una perdita di oltre 42 mila unità.

Il progetto dei periti industriali. In questo quadro si colloca il progetto «università» del Cnpi che punta a inventare quella formazione mancante. I periti industriali hanno quindi già siglato alcuni accordi con diverse università italiane con l'obiettivo di: sostenere l'orientamento in entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria), garantire ai giovani diplomati e laureati la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli studi professionali degli iscritti, assicurare un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e crediti validi ai fini della formazione continua e, infine, lavorare con gli atenei per costruire un percorso universitario ad hoc per il perito industriale. «Il nostro progetto», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giampiero Giovan-

netti, «nasce dall'esigenza di elevare il titolo formativo e adeguarlo alle richieste di un mercato che ha visto crescere la concorrenza interna e il livello qualitativo della domanda. Attualmente, però, non esiste un'offerta formativa che risponda alle esigenze di alcune professioni come quella di perito industriale. Da un lato infatti, la tradizionale formazione tecnica di livello secondario è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata; dall'altro lato, le lauree triennali non sono riuscite a fare quel salto atteso dal sistema e che avrebbe dovuto renderle più professionalizzanti. In attesa, quindi, che politica e governo assecondino questa necessità, abbiamo sentito l'esigenza di farci parte attiva per costruire quel percorso formativo professionalizzante che, con un buon orientamento, consentirebbe di riagganciare al circuito della formazione una parte di giovani che si disperde o addirittura abbandona».



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it



Delibera Anac chiarisce l'applicazione del «pantouflage»

L'ex controllore pubblico non gareggia per l'appalto

A una gara pubblica non può partecipare una società il cui socio e amministratore abbia rivestito cariche in una società in house che in passato aveva gestito il servizio oggetto dell'affidamento; la norma che impone l'applicazione dell'istituto del «pantouflage» deve essere interpretata in maniera ampia perché finalizzata a prevenire fenomeni corruttivi e asimmetrie anticoncorrenziali. È quanto ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 292 del 9 marzo 2016, rispetto ad una gara per l'affidamento in concessione del servizio di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia a favore di una società il cui presidente del consiglio di amministrazione e proprietario del 50% delle quote sociali, aveva svolto la funzione di direttore generale della società in house del comune affidatario del servizio dal 2008 al 2014.

Il contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 53, comma 16-ter del dlgs 165/2001, stabilisce (per tre anni dalla cessazione del servizio) il divieto di svolgimento di attività professionale (cosiddetto «pantouflage») per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni; a tale divieto si aggiunge la nullità dei contratti posti in essere in violazione del divieto.

Si poneva, quindi il problema dell'estensione dei divieti e delle nullità previste dal citato art. 53, comma 16-ter del dlgs n. 165/2001, a un ex dipendente pubblico che ab-

bia deciso, successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di costituirsi in proprio, anche in forma societaria, per esercitare un'attività economica per la quale abbia maturato specifica esperienza durante la permanenza al servizio della pubblica amministrazione. Secondo l'Avvocatura comunale, la norma nulla disporrebbe con riferimento all'ex dipendente pubblico che decide di diventare egli stesso operatore economico; viceversa l'Anac accede ad una interpretazione ben più ampia.

La delibera chiarisce che le finalità perseguite dalla disposizione impongono una lettura della stessa non limitata al dato letterale ma ampia e conforme all'intenzione del legislatore di contenere, attraverso l'istituto del «pantouflage», il rischio di situazioni di corruzione successive alla cessazione del rapporto di lavoro e quindi si applica anche se l'ex dipendente costituisce una propria società prestandovi attività professionale. Diversamente, dice l'Anac, si sarebbe determinata, in sede di formulazione dell'offerta, un'asimmetria informativa in favore della società aggiudicataria rispetto agli altri concorrenti, in grado di minare il corretto svolgimento della procedura di affidamento. Inoltre, l'Anac specifica che, con riferimento agli operatori economici presso i quali l'ex dipendente non può prestare servizio nel periodo di raffreddamento devono ritenersi inclusi anche gli operatori potenzialmente destinatari dell'attività autoritativa e negoziale della p.a. (nel caso tutti i partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento del comune).

—© Riproduzione riservata—



Circolare dello Sviluppo economico con le istruzioni e la modulistica per l'agevolazione

Sabatini-ter in rampa di lancio Macchinari, domande dal 2 maggio per i finanziamenti

DI CINZIA DE STEFANIS

Tutto pronto per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti della Sabatini-ter (acquisto beni strumentali d'impresa). A partire dal 2 maggio 2016 sarà possibile collegarsi alla piattaforma del ministero dello sviluppo economico per inviare le domande in formato elettronico con i relativi allegati. Le istanze possono essere presentate anche da imprese estere. L'investimento deve fare riferimento a un'unica attività produttiva. E sono escluse dall'agevolazione banche e assicurazioni. Lo prevede la circolare direttoriale del ministero dello sviluppo economico 23 marzo 2016, n. 26673 (Beni strumentali «Sabatini-ter») che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina, di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 (si veda *ItaliaOggi* del 5 marzo 2016).


Contributo Mise

Il contributo in quote annuali è erogato dal Mise secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento (si veda tabella in pagina). Le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e resa al Mise entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso. La dichiarazione di ultimazione dell'investimento e le richieste di erogazione del contributo devono essere compilate esclusivamente in formato digitale e inoltrate al Mise attraverso l'accesso alla piattaforma (<https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese>), inserendo le credenziali trasmesse via Pec

(posta elettronica certificata) dal Mise all'indirizzo dell'impresa.

Finanziamenti deliberati

Ciascuna banca o intermediario finanziario, previa verifica positiva della documentazione presentata dall'impresa, trasmette al Mise, una sola volta su base mensile, a partire dal primo giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Mise comunica alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali.



Così l'agevolazione

La data	Dal 2 maggio 2016 è possibile presentare le domande in formato elettronico per l'accesso ai finanziamenti legati alla Sabatini-ter (acquisto beni strumentali d'impresa)
Chi può accedere	Oltre alle pmi che hanno una sede operativa in Italia, le imprese estere, anche se non hanno una sede operativa in Italia
La delibera	Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca e/o intermediario finanziario aderente alla convenzione.
Unica attività produttiva	L'investimento e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un'unica unità produttiva
Antimafia	La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150 mila euro, ossia nel caso di finanziamento superiore a 1.900.000 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia
L'erogazione	Il contributo è erogato in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa
I controlli	Il ministero si riserva di effettuare controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine può acquisire dall'impresa beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, copia dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, da sottoporre a controllo
Le imprese escluse	Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative

Allarme dopo il provvedimento sulla cessione del bonus 65% da parte degli incapienti

Lavori verdi, paga l'impresa In cassa subito solo 1/3 del dovuto. Il resto in 10 anni

DI VALERIO STROPPA


Imprese e artigiani non possono essere la banca dei cittadini meno abbienti. L'attuale normativa sulla cessione del bonus fiscale del 65% alle ditte esecutrici dei lavori «green» deve essere rivista. La posizione critica è arrivata ieri da **Rete Imprese Italia**, la sigla che associa Casartigiani, Cna, Confartigianato, Concommercio e Confesercenti, a poche ore dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate che attua il meccanismo introdotto dalla legge n. 208/2015 (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Il comma 74 della manovra ha infatti previsto la facoltà, per i contribuenti che ricadono nella no tax area o che non pagano Irpef per effetto delle detrazioni sui redditi da lavoro di cui all'articolo 13 del Tuir, di trasferire all'impresa il credito d'imposta a titolo di pagamento della quota di spese a proprio carico. Si tratta di una norma volta a dare slancio ai comparti dell'edilizia e dell'efficiamento energetico. Grazie al meccanismo agevolativo, infatti, i soggetti incapienti non si ritrovano più in una situazione di svantaggio rispetto agli altri condomini con redditi più elevati (che possono far valere la detrazione pagando meno tasse), e dovrebbero essere spinti

a non fare «ostruzionismo» in assemblea al momento di deliberare sui lavori di riqualificazione.

Il meccanismo, denuncia però Rete Imprese, è viziato da un problema di fondo: lo svantaggio finanziario che controbilancia il vantaggio fiscale, cioè l'incasso del credito (sotto forma di detrazione) in dieci anni, viene trasferito dai cittadini ad artigiani e piccole aziende. «È evidente che nessuna impresa può permettersi di incassare i due terzi del corrispettivo relativo al proprio lavoro in dieci anni», osserva l'associazione in una nota, «le imprese non sono banche. Peraltro, le banche prestano denaro dietro corrispettivo. Per questo Rete Imprese Italia chiede che la norma sia immediatamente modificata per evitare di addossare oneri impropri sulle imprese fornitrici. Senza le necessarie modifiche il meccanismo è destinato a rimanere solo sulla carta».

E proprio la possibilità di anticipazione bancaria delle detrazioni è stata auspicata ieri da due dei deputati Pd che avevano proposto la nor-




ma poi inserita nella Stabilità 2016. «Finalmente le regole per cessione ecobonus nei lavori condominiali. Ora prorogare lo strumento e permettere mercato secondario», scrive su Twitter **Antonio Misiani**. «Mi auguro che ora i condomini possano sfruttare questo nuovo strumento», aggiunge **Ermete Realacci**, «è comunque evidente che sarà necessario un suo prolungamento per renderlo efficace». Al momento, infatti, l'agevolazione opera esclusivamente per le spese sostenute nel 2016 (anche se riferite a lavori avviati in anni precedenti, ha precisato l'Agenzia).

Si ricorda che per garantire i controlli sulla corretta cessione dell'ecobonus il provvedimento ha introdotto specifici obblighi di informativa. I condomini dovranno trasmettere in via telematica alle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l'elenco dei bonifici «parlanti» effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ognuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. L'adempimento, a cura dell'amministratore (se presente) o di un dei condò-

mini, va effettuato entro il 31 marzo 2017, anche attraverso un intermediario abilitato. A partire dal prossimo 10 aprile, invece, le imprese fornitrici che accettano il pagamento «fiscale» potranno materialmente iniziare a utilizzare il credito in compensazione.

—© Riproduzione riservata—



Come funziona l'agevolazione

- L'assemblea di un condominio decide di riqualificare alcune parti comuni per conseguire il miglioramento termico dell'edificio
- L'impresa edile Alfa effettua i lavori per un importo di 35.000 euro
- La sig.ra Rossi, proprietaria di un'unità immobiliare nel condominio, in base alle tabelle millesimali deve pagare la quota di 1.000 euro
- In base alla normativa sull'ecobonus, la sig.ra Rossi ha diritto a recuperare dal fisco il 65% della spesa (650 euro), in 10 quote annuali da far valere in dichiarazione dei redditi
- La sig.ra Rossi, titolare della sola pensione sociale, è fiscalmente «incapiente» in quanto ricade nella no tax area prevista dall'articolo 11 del Tuir (Irpef netta pari a zero)
- In condizioni normali la sig.ra Rossi perderebbe dunque la detrazione, che è utilizzabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta; tuttavia, a seguito della legge di Stabilità 2016, la contribuente può cedere il suo credito Irpef di 650 euro all'impresa Alfa, versando a quest'ultima soltanto 350 euro
- L'impresa Alfa, se accetta il credito fiscale, può utilizzare il bonus in compensazione in dieci anni, a partire dal 10 aprile 2017

Nuova modulistica per il Durc telematico

Nuova modulistica per il Durc online. Con la nota prot. n. 5081/2016, infatti, il ministero del lavoro ha aggiornato il modello per la dichiarazione di «non commissione di illeciti ostativi al rilascio del documento unico di regolarità contributiva», ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Il nuovo modello, aggiornato alle novità del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 (disciplina del Durc online), va (re)inviato anche dai datori di lavoro che già hanno rilasciato per la prima volta dopo il 1° luglio 2015 la dichiarazione sull'assenza delle cause ostative.

Durc online. Dal 1° luglio 2015 è operativa la procedura semplificata di rilascio del Durc, che prevede la via telematica quale unica modalità per le richieste e il rilascio della regolarità contributiva. Tra l'altro il documento ha una validità di 120 giorni e può essere utilizzato a ogni fine di richiesta dalla legge. La disciplina è dettata dal decreto 30 gennaio 2015 che, all'articolo 8, prevede le cosiddette «cause ostative alla regolarità», ossia una serie di violazioni previdenziale e sulla sicurezza del lavoro (dettagliate nell'allegato A al decreto) che, ai sensi del citato articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, non consentono il rilascio del Durc.

Il comma 4 dell'articolo 8, stabilisce che, ai fini della regolarità contributiva, l'impresa è tenuta ad autocertificare alla competente direzione territoriale del lavoro l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle predette violazioni ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Con la nota in esame, il ministero comunica di aver aggiornato il modello di autocertificazione e di averlo pubblicato nella sezione «strumenti e servizi» del sito internet. Il modello va usato, oltre che per le prossime dichiarazioni, anche dai datori di lavoro che lo hanno già rilasciato per la prima volta a partire dal 1° luglio 2015.

Carla De Lellis

DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI

Alta Direzione Territoriale Lavoro di _____

Via _____
 CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Email _____
 PEC _____

Il sottoscritto _____
 nella sua qualità di titolare rappresentante legale
 della Ditta/Società _____
 con sede nel comune di _____ prov. _____
 CANI _____ via _____ n. _____ CF/P.IVA _____
 email _____ telefono _____ fax _____


Matricola INPS 1 (due campi numerici) _____
 Matricola INPS 2 (due campi numerici) _____
 Matricola INPS 3 (due campi numerici) _____
 Codice della Ditta, (treve campi numerici) _____
 Contribuzione (due campi numerici) _____
 Causa (due campi numerici) _____ n. iscrizione _____

al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e agenzia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 675, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

AUTOCERTIFICAZIONE

ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, l'assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del predetto D.M. e il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito, è sottoscritto e inoltre constatato che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontrasse l'esistenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a questa Direzione qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento ai requisiti sopra indicati, entro trenta giorni dall'eventuale modifica, di e inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 3, comma 675, della legge 27 dicembre 2006, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Modello in vigore dal 1° luglio 2015 (D.M. del 30 gennaio 2015, n. 144) in sostituzione di quello in vigore precedentemente.
 Il modello va usato, oltre che per le prossime dichiarazioni, anche dai datori di lavoro che lo hanno già rilasciato per la prima volta a partire dal 1° luglio 2015.



IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE AD ASSOPROVIDER. CADE IL LIMITE DI 5 MILIONI

Spid, per diventare identity provider non serve un capitale minimo

Più facile accreditarsi come «identity provider» per il rilascio delle credenziali necessarie ad accedere a Spid, il Sistema pubblico per l'identità digitale che ha debuttato il 15 marzo e che consentirà ai cittadini l'accesso con un pin unico ai servizi digitali della p.a. e delle imprese. Alle aziende che vorranno unirsi alle tre che fino ad oggi hanno ottenuto il riconoscimento dall'Agid (Poste Italiane, Tim e Infocert) non sarà più richiesto un capitale sociale minimo di 5 milioni di euro. Si tratta infatti di un requisito «irragionevole», e quindi illegittimo, che impedisce l'accesso al mercato di riferimento perché escluderebbe «tutte le imprese del settore di piccole e medie dimensio-

ni». Lo ha deciso la quarta sezione del Consiglio di stato che con la sentenza n.1214/2016, depositata ieri in cancelleria, ha confermato la sentenza del Tar Lazio n.9951/2015 che aveva accolto il ricorso di Assoprovider, Confcommercio e Assintel annullando l'art.10, comma 3, lett. a) del dpcm 24 ottobre 2014 con cui erano state definite le caratteristiche del sistema Spid e i tempi e le modalità di adozione dello stesso da parte di p.a. e imprese.

I giudici di palazzo Spada non hanno condiviso le argomentazioni della presidenza del consiglio secondo cui «l'elevato

capitale sociale minimo di 5 milioni di euro della società di capitali, alla cui costituzione debbono procedere i gestori dell'identità digitale nel sistema Spid, sarebbe indispensabile per dimostrare la loro affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria». Il Consiglio di stato ha ritenuto che non vi sia alcun legame tra capitale sociale e affidabilità tecnologica. Anzi, così come scritta, la norma del dpcm rappresenta un «irragionevole impedimento all'accesso al mercato di riferimento», perché privilegia «una finalità di incerta efficacia, a fronte della sicura conseguenza

negativa di vedere escluse dal mercato tutte le imprese del settore di piccole e medie dimensioni».

Palazzo Spada ha rimarcato l'importanza che nel sistema Spid riveste l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) a cui spetta «la verifica puntuale e continua dell'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria delle società accreditate, attività che non esclude, ricorrendone le condizioni, la facoltà di sospendere o revocare l'accreditamento». I «penetranti poteri pubblici di vigilanza» attribuiti all'Agid, conclude il Consiglio di stato, rendono la previsione di un capitale sociale così elevato una misura «senz'altro sproporzionata».

Francesco Cerisano



IL DECRETO LEGGE È ATTESO OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decoro delle scuole, ecco 64 mln €

In arrivo nuovi fondi per il decoro delle scuole. Con un decreto legge, atteso oggi al consiglio dei ministri, il governo mette sul piatto 64 milioni di euro per far proseguire il programma «scuole belle» fino al prossimo 30 novembre. Si tratta di interventi di ritinteggiatura, pulizia, riparazione di mobili, infissi e impianti, insomma di manutenzione ordinaria, degli istituti scolastici, uno dei manifesti del governo Renzi sulla scuola, che rischiavano, in assenza di un dl, di cessare a fine marzo. Nello stesso provvedimento, l'esecutivo autorizza assunzioni fuori dal tetto per la scuola Gran Sasso Science Institute, che finora operava sotto forma sperimentale e che in questo modo andrà a regime. Un segnale di attenzione verso la ricerca e l'Abruzzo.


Il programma «scuole belle» è costato ad oggi 450 milioni di euro allo stato per un totale di quasi 18 mila interventi realizzati attraverso l'impiego dei lavoratori delle imprese di pulizia e degli ausiliari delle scuole che senza questo finanziamento straordinario sarebbero andati a casa. Ipotesi che ora è stata scongiurata per altri sette mesi.

Il decreto, secondo la bozza letta da *ItaliaOggi*, prevede anche che, nelle regioni dove non è attiva la convezione con la Consip per i servizi di pulizia, le scuole possano provvede-

re all'acquisto delle relative prestazioni dalle stesse imprese ad oggi utilizzate. La proroga vale fino al 31 dicembre 2016 e interessa nello specifico due regioni, Campania e Sicilia. Possono poi tirare un sospiro di sollievo alla scuola di dottorato del Gran Sasso, istituita nel 2012 per sostenere la ripresa dell'Abruzzo, colpito dal terremoto, anche attraverso la creazione di un polo di eccellenza di livello internazionale nella ricerca. Attivata in via sperimentale, la scuola ha ottenuto la positiva valutazione delle attività da parte dell'Anvur e un finanziamento ad hoc da parte del Cipe. Subordinato quest'ultimo però alla successiva stabilizzazione legislativa dell'istituto, che ora arriva con il dl. Derogando i tetti alle assunzioni, e mettendo sul piatto 3 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai 18 della delibera del Cipe, la scuola è autorizzata ad assumere il personale entro una spesa massima pari all'80% del finanziamento statale.

Nella bozza di articolato non ha trovato spazio la norma che dovrebbe snellire le procedure di pagamento degli stipendi ai docenti precari (si veda *ItaliaOggi* di ieri) e che potrebbe essere però inserita nel successivo iter parlamentare di conversione in legge.

Alessandra Ricciardi



Manutenzione, niente incentivi ai progettisti

Il fondo per la progettazione e l'innovazione, quello che destina compensi incentivanti non superiori al 2% degli importi a base d'asta a determinate figure professionali dell'ente, non può essere riconosciuto alle figure dirigenziali per attività di manutenzione dell'opera né ordinaria né straordinaria. È quanto ha messo nero su bianco la sezione autonoma della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 10/2016 con la quale ha chiarito la portata delle innovazioni introdotte al codice degli appalti, dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 90/2014.

Nel dirimere la questione, la Corte ha principalmente sottolineato che, nella nuova formulazione della norma, essendo stati abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del dlgs n. 163/2006, l'erogazione dei compensi incentivanti sono sottoposti a rigidi paletti.

Da un lato, l'80% va suddiviso tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano sicurezza, della direzione lavori e di collaudo, mentre il restante 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni e strumenti che siano funzionali a progetti di innovazione.

Da questa formulazione, pertanto, si

deduce che vengono esclusi dalla ripartizione delle risorse, quelle figure, aventi qualifica dirigenziale che soggiacciono al criterio dell'onnicomprensività del trattamento economico. In pratica, le risorse vanno a chi ha effettivamente svolto attività di progettazione non rientrante tra la competenza della qualifica funzionale ricoperta, così da riconoscere una sorta di «differenziale retributivo connesso al maggior carico di lavoro e di responsabilità che è stato assunto».

È pacifico, prosegue la Corte, che la razionalizzazione del fondo non miri alla semplice incentivazione, bensì alla progettazione ed all'innovazione, soprattutto nella parte in cui destina il venti per cento alle dotazioni infrastrutturali necessarie a raggiungere tale obiettivo. Infine, è altrettanto chiaro (poiché non menzionate dalla norma del codice degli appalti) che sono escluse dagli incentivi alla progettazione, le mere attività di manutenzione, senza differenziazioni di sorta ed a prescindere dalla progettazione che, pertanto, deve ritenersi strettamente connessa alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Antonio G. Paladino

